

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO, AI SENSI DELL’ART. 71 DEL D.L.GS
36/2023, IN AMBITO COMUNITARIO, DA ESPLETARSI TRAMITE PIATTAFORMA
SINTEL; DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI APPARATI DI RETE PER
IMPLEMENTAZIONE “CYBERSECURITY”, AVVISO PUBBLICO ACN 08/2024 A VALERE
SUL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA M1C1I1.5 “CYBERSECURITY”.**

CIG: B9C6C14CD0

CUP: I46G24000000006

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO PARTE TECNICA

FASCICOLO 3.6\2024\3

CPV: 32200000-5

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
Cristoforo Massari**

SOMMARIO


.....	2
.....1. PREMESSA	3
.....	3
2. OGGETTO DELL'APPALTO.....	4
3. DURATA DELL'APPALTO.....	4
4. IMPORTO DELL'APPALTO.....	5
5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO.....	5
6. COPERTURA ASSICURATIVA.....	6
7. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE RICHIESTA.....	6
8. DETTAGLI TECNICI SOLUZIONE ANTI-DDOS.....	8
9. DETTAGLI TECNICI APPARATI SWITCH.....	8
10. DETTAGLI TECNICI SOLUZIONE COLLEZIONE LOG.....	9
11. FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO.....	10
12. ATTIVITA' PRESTAZIONALI DI PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO.....	10
13. GARANZIA E COLLAUDO.....	11
14. FORZA MAGGIORE.....	11
15. SUBAPPALTO.....	12
16. GARANZIE DEFINITIVE.....	15
17. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO.....	16
18. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	17
19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	18
20. RECESSO.....	20
21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	20
22. REVISIONE PREZZI.....	20
23. MODALITA' DI PAGAMENTO.....	20
24. CONDIZIONI DI PAGAMENTO.....	21
25. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E APPLICAZIONE DELLE PENALI	22
.....	22
26. FORO COMPETENTE.....	22
27. TUTELA DELLA PRIVACY.....	22
28. RIFERIMENTO A NORME VIGENTI.....	23

1. PREMESSA

La Città Metropolitana di Milano è stata ammessa tra i soggetti attuatori al finanziamento di interventi, finalizzati al potenziamento della resilienza della Cybersecurity, di cui all'Avviso Pubblico 08/2024 dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale.

Pertanto, considerato l'aumento della complessità e della numerosità degli attacchi informatici, si rende necessario per l'amministrazione l'utilizzo di un sistema di Anti-DDoS in grado di replicare le medesime caratteristiche presenti nel datacenter Agar (POP di proprietà di Città metropolitana di Milano), così da ottenere lo stesso grado di protezione.

L'attuale infrastruttura presente nel datacenter Agar è la seguente:



Rispetto a tale infrastruttura saranno modificati:

- ⌚ le fibre ottiche utilizzate saranno di tipo multimodale al posto che monomodale

Tale architettura permetterà di andare a sfruttare appieno il potenziale di ogni macchina, grazie all'aggregazione di più link con protocollo 802.3AD.

Sarà necessario garantire almeno 8Gbps di banda, anche utilizzando una sola macchina.

2. OGGETTO DELL'APPALTO

Nell'ambito di consolidamento dei sistemi di Cybersecurity del proprio datacenter a supporto dell'erogazione dei servizi internet destinati agli istituti scolastici di competenza e degli altri enti territoriali connessi alla rete campus, la Città Metropolitana di Milano intende procedere all'acquisto di una soluzione Anti-DDoS on-premise basata su appliance con architettura hardware dedicata. La soluzione dovrà mantenere continuità rispetto all'infrastruttura di sicurezza già presente nel datacenter Agar, conservando la stessa configurazione e protezione fornita dagli apparati FortiDDoS.

3. DURATA DELL'APPALTO

La fornitura è effettuata in 4 mesi decorrenti dall'avvio della consegna anche anticipata delle prestazioni risultante da relativo verbale sottoscritto tra le parti.

4. IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché la tipologia di fornitura e posa in opera richiesta, quando viene fornita ed implementata da un unico soggetto, risulta garantire un ottimale coordinamento delle attività (senza dover ricorrere all'interazione con più coordinatori dei lavori su più lotti) e pertanto una gestione più efficiente del contratto complessivo.

Tabella 1

n.	Descrizione servizi/beni/lavori	CP V	ATE CO	P (princi pale) S (secon daria)	Importo
1	Fornitura di apparati di rete (Anti-Ddoss e Log Analyzer System) CON POSA IN OPERA (comprensivi di € 10.831,23 per costi della manodopera)	3220 0000 -5	263	P	€ 417.000,00
2					
3					
A) Importo a base di gara					€ 417.000,00
B) Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti a ribasso <i>[indicare € 0,00 in caso di assenza di rischi]</i>					€ 2.000,00
A) + B) Importo complessivo					€ 419.000,00

L'importo a base di gara comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato pari ad € 10.831,23 calcolati sulla base del CCNL Telecomunicazioni codice alfanumerico della tabella dei codici unici CCNL K411, e riferiti a Installazione e configurazioni di apparati di rete.

I costi della manodopera non sono soggetti al ribasso.

Il contratto collettivo applicato è CCNL Telecomunicazioni codice alfanumerico della tabella dei codici unici K411.

L'importo complessivo è al netto di Iva.

L'appalto è finanziato con risorse dell'Agenzia Nazionale della Cybersicurezza a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza M1C1I1.5 "CYBERSECURITY".

5. OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

L'Aggiudicatario, espressamente riconosce che tutte le clausole e condizioni, previste nel presente Capitolato d'Appalto, nel disciplinare di gara della procedura aperta nei documenti ad essi **allegati**, **hanno carattere di essenzialità e ne accetta incondizionatamente il contenuto.**

Nell'espletamento dell'appalto l'aggiudicatario dovrà attenersi a principi di efficienza, efficacia, trasparenza e buona fede e dovrà seguire quanto indicato nel presente Capitolato Tecnico, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici della Città metropolitana di Milano, assicurando adeguata assistenza con personale idoneo e qualificato, dietro semplice richiesta degli uffici competenti.

L'aggiudicatario, per tutta la durata del periodo di garanzia, deve assicurare, a proprie cure e spese, la perfetta efficienza degli apparati hardware forniti.

La determinazione della causa di malfunzionamento forma oggetto di contraddittorio tra il Responsabile del Servizio della Città metropolitana di Milano e il Responsabile Tecnico dell'Aggiudicatario.

L'Aggiudicatario è tenuto a fornire alla Città metropolitana di Milano una dettagliata relazione, accompagnata da documentazione fotografica, e a mantenere a disposizione dell'Ente per un congruo periodo le componentistiche tecniche oggetto di sostituzione.

6. COPERTURA ASSICURATIVA

L'aggiudicatario dell'appalto è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante prima della fornitura dei beni, una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell'appalto. L'importo della somma da assicurare è pari all'importo del contratto stesso.

Detta polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dell'appalto e deve avere un massimale pari ad Euro 1.000.000,00.

7. DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE DELLA SOLUZIONE RICHIESTA

L'appalto ha come oggetto la fornitura degli appliance hardware con l'obiettivo di eguagliare ed eventualmente migliorare l'infrastruttura di sicurezza presente nel datacenter Agar con relativa messa in opera e ingegnerizzazione integrativa nel sistema TLC di Città metropolitana di Milano.

- 1 Il sistema Anti-DDoS dovrà essere una soluzione online appositamente creata per proteggere la rete di Città Metropolitana di Milano dalle interruzioni causate da attacchi che generano flooding di pacchetti, volti ad esaurire le risorse e rendendo la rete, le applicazioni e i servizi indisponibili al normale esercizio.
- 2 La soluzione dovrà operare senza necessità di intervento da parte dell'utente, quindi il suddetto sistema dovrà rilevare e arrestare automaticamente più attacchi simultanei di qualsiasi dimensione prima che si verifichi l'arresto anomalo dei servizi erogati da Città Metropolitana di Milano.

La soluzione dovrà offrire prestazioni avanzate, affidabilità e capacità di analisi con una automazione completa per la protezione dalle interruzioni. Alcune caratteristiche che dovrà rispettare:

- ⌚ mitigazione automatica degli attacchi;
- ⌚ monitoraggio estensivo;
- ⌚ operare nello spettro dei livelli network 4 fino a 7;
- ⌚ monitoraggio degli attacchi di tipo reflection UDP.

Inoltre la soluzione dovrà ricevere aggiornamenti quotidiani alla sua protezione, tramite il download di signature giornaliere da un sistema di feed di un vendor di sicurezza rinomato.

Per l'Amministrazione è necessario inoltre andare ad integrare una piattaforma di collezione log in grado di ricevere quest'ultimi da tutta l'attuale infrastruttura. La soluzione dovrà inoltre fornire strumenti avanzati per la rilevazione delle minacce, la gestione degli incidenti, e l'automazione delle risposte agli eventi, con un focus particolare sulla riduzione del rischio e sull'efficacia delle operazioni di sicurezza.

Tale sistema dovrà integrarsi perfettamente con l'attuale infrastruttura presente in Città Metropolitana di Milano, specialmente con la parte di sicurezza (Firewall e Anti-DDoS). Tale piattaforma dovrà raccogliere i log dai firewall e analizzare i log generati dallo stesso, consentendo alle security operation di monitorare e gestire gli incidenti in tempo reale. L'integrazione con gli apparati già presenti dovrà essere di tipo nativo e dovrà fornire una dashboard in grado di correlare i log tra tutti i firewall presenti nell'infrastruttura, fornendo una grafica semplice, rapida e intuitiva.

L'integrazione con i sistemi Anti-DDoS dovrà permettere la raccolta dei log sulla stessa dashboard dove sono presenti quelli del firewall, consentendo agli analisti di identificare pattern anomali nel traffico di rete che potrebbero indicare un attacco in corso. Questa integrazione fornisce una difesa attiva e una visibilità continua sui tentativi di attacchi DDoS, permettendo ai team di sicurezza di prendere misure preventive e immediate.

Il sistema di log analyzer potrà quindi, quando viene rilevato un attacco DDoS, avviare automaticamente delle contromisure attraverso la configurazione di automatismi, per orchestrare una risposta coordinata tra i dispositivi di sicurezza coinvolti, tra cui firewall e altri dispositivi di rete. Questo permetterà di mitigare rapidamente l'attacco e minimizzare l'impatto sulle operazioni aziendali.

Il sistema di collezione dei log dovrà avere la possibilità di creare i Playbooks, che aiuteranno a ridurre il tempo di risposta agli incidenti attraverso l'automazione dei processi di investigazione e risposta. I playbook dovranno essere personalizzabili e potranno interagire con altri dispositivi della rete, per eseguire azioni specifiche come il blocco di indirizzi IP compromessi o l'isolamento di dispositivi infetti.

Dal sistema di collezione log sarà necessario garantire la produzione di report completi sulla postura sicurezza dell'organizzazione. Questi report sono utili per eseguire valutazioni sulla sicurezza, garantire la conformità e monitorare le minacce. I report, che includono analisi sulle vulnerabilità, i tentativi di attacco e le anomalie nel traffico di rete, sono fondamentali per una gestione proattiva della sicurezza.

8. DETTAGLI TECNICI SOLUZIONE ANTI-DDOS

La soluzione dovrà soddisfare i seguenti requisiti fisici:

- ⌚ apparato ridondato;
- ⌚ presenza di n° 8 interfacce rame;
- ⌚ presenza di n° 4 interfacce SFP;
- ⌚ almeno n° 4 interfacce in rame e n° 2 interfacce SFP dovranno supportare la funzionalità bypass;
- ⌚ fattore forma con ingombro massimo di 2 RU (Rack Unit);
- ⌚ presenza di alimentatore ridondato e intercambiabile a caldo;
- ⌚ performance dell'apparato superiori ai 7Gbps di traffico ispezionato;
- ⌚ capacità di analisi di almeno 4 milioni di connessioni TCP simultanee.

L'implementazione tecnica della soluzione dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- ⌚ la coppia di apparati dovrà essere in modalità trasparente, ovvero senza l'aggiunta di un ulteriore salto di livello 3;
- ⌚ gli apparati dovranno essere entrambi attivi e con le configurazioni allineate;

- ⌚ la comunicazione avverrà attraverso l'uso di un port-channel di livello 2, sul quale verrà inserito l'apparato DDoS in ispezione;
- ⌚ i log dovranno essere inoltrati a un sistema di raccolta centralizzata e fornita da Città Metropolitana di Milano;
- ⌚ in caso di fail di entrambi gli apparati dovrà essere garantita una banda di bypass di almeno 4Gbps (2Gbps per apparato installato).

Inoltre, assieme alla fornitura degli apparati, sarà necessario procedere con la fornitura di tutte le SFP necessarie (sia di tipo fibra che di tipo rame) che siano completamente compatibili e certificate con gli apparati forniti.

9. DETTAGLI TECNICI APPARATI SWITCH

Gli apparati dovranno rispettare i seguenti requisiti:

- ⌚ 48 slot SFP+ da 10Gbps;
- ⌚ 6 slot QSFP+ da 40Gbps;
- ⌚ possibilità di alloggiamento di slot anche SFP to Ethernet rame;
- ⌚ capacità di switching di almeno 1200Gbps;
- ⌚ alimentatore doppio e hot-swappable;
- ⌚ fattore forma di 1RU per armadio a 19 pollici.

L'implementazione tecnica degli apparati dovrà soddisfare i seguenti requisiti:

- ⌚ gli apparati dovranno essere posizionati a valle e a monte dei DDoS e formare un aggregato di tipo 802.3AD tra di loro, dove verrà ispezionato il traffico;
- ⌚ tale aggregato dovrà essere singolo e utilizzare media fisici differenti, sempre mantenendo logicamente lo stato di link singolo, in grado di utilizzare i suoi link rimanenti in caso di fault o saturazione;
- ⌚ gli algoritmi di bilanciamento dovranno permettere di utilizzare il maggior numero di porte possibili, così da distribuire il carico a entrambi gli apparati DDoS che ispezioneranno il traffico.
- ⌚ Formare un collegamento con gli altri apparati dell'infrastruttura utilizzando i protocolli standard di comunicazione delle reti.
- ⌚ Invio di eventuali log ed anomalie al sistema di log centralizzato e fornito da Città Metropolitana di Milano.

10. DETTAGLI TECNICI SOLUZIONE COLLEZIONE LOG

Data la volontà di Città Metropolitana di Milano di espandere il proprio profilo di sicurezza, il log collector dovrà supportare le seguenti caratteristiche:

- ⌚ capacità di raccolta di almeno 40.000 log al secondo;
- ⌚ presenza di piattaforma TPM (Trusted Platform Module) per encryption sicura dei dati sulla macchina;
- ⌚ capacità di supportare RAID di tipo 50/60;
- ⌚ offrire almeno 50TB di spazio dopo l'adozione di un RAID 50;
- ⌚ possibilità di connessione alla rete sia via cavi ethernet che moduli SFP+;
- ⌚ presenza di alimentazione ridondata.

Inoltre, a livello di utilizzo l'apparato dovrà poter:

- ⌚ fornire l'accesso rapido nella ricerca dei log antecedenti a 30 giorni;
- ⌚ capacità di correlare gli eventi di sicurezza in arrivo dagli apparati di Città Metropolitana di Milano;
- ⌚ possibilità di fornire accessi in sola lettura per eventuali audit;
- ⌚ capacità di offuscamento dei dati traccianti durante la creazione dei report.
- ⌚

11. FORNITURA, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

Il presente capitolo descrive le caratteristiche minimali per la fornitura, configurazione e relativa messa in esercizio degli apparati all'interno della rete wan di Città Metropolitana di Milano. Con questo intervento Città Metropolitana di Milano intende ottimizzare le esigenze di connettività e di cyber security per gli istituti scolastici interconnessi alla rete campus.

La fornitura degli apparati dovrà essere comprensiva sia dell'attività di progettazione (design) all'interno dell'attuale rete wan di Città Metropolitana di Milano, sia della configurazione degli apparati e la relativa installazione in modalità rack presso il sito finale destinatario.

L'impresa aggiudicataria si impegna a fornire l'hardware e relativo software originali, nuovi di fabbrica e inclusi nel loro packaging originale, acquisendoli direttamente dal costruttore a mezzo suo partner.

Onde evitare la fornitura di apparati contraffatti, rigenerati, di provenienza illegale o comunque provenienti da canali non autorizzati, Città Metropolitana di Milano si riserva di richiedere nella fase di verifica fornitura e direttamente allo stesso costruttore di riferimento (ai suoi uffici e sedi italiane ed estere) opportune verifiche per documentarne l'origini della fornitura, poiché siano fornite tutte le necessarie certificazioni sull'originalità, provenienza e garanzia di supporto.

12. ATTIVITA' PRESTAZIONALI DI PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E MESSA IN ESERCIZIO

La progettazione coerentemente all'inserimento degli apparati all'interno della topologia di rete di Città Metropolitana di Milano dovrà contenere, a titolo esemplificativo, le seguenti attività:

- 🕒 aggiornamento all'ultima versione stabile di sistema operativo;
- 🕒 configurazione di policy di sicurezza appropriate;
- 🕒 inserimento dell'apparato in rete conformemente al piano di indirizzamento dell'Amministrazione Contraente;
- 🕒 configurazione delle VLAN necessarie ed inserimento delle porte nelle VLAN relative;
- 🕒 configurazione dei protocolli di routing necessari;
- 🕒 configurazione di eventuali indirizzi necessari al management (ad es: loopback di gestione);
- 🕒 configurazione per l'invio delle trap SNMP appropriate al sistema di gestione;
- 🕒 configurazione funzionalità e policy per dispositivi per la sicurezza delle reti.

Le attività sopra citate devono essere svolte di concerto con i referenti di Città Metropolitana di Milano in sedi successivamente indicate dalla stazione appaltante.

L'aggiudicatario dovrà esperire le attività previste nel presente sottocapitolo dimostrando le condizioni di esecuzione previste nel paragrafo 18.

È fatto obbligo in capo all'aggiudicatario di inoltrare via PEC al RUP, prima di ogni attività di installazione, configurazioni e messa in esercizio la certificazione sopra richiesta; la mancanza di inoltro mediante PEC al RUP della suddetta certificazione costituirà motivo di revoca dell'aggiudicazione.

Città Metropolitana di Milano si riserva la possibilità di verificare la veridicità di quanto dichiarato dall'aggiudicatario mediante controlli effettuati direttamente allo stesso costruttore di riferimento (ai suoi uffici e sedi Italiano ed Estere).

La quantificazione delle giornate necessarie alle singole attività sarà oggetto concordata, in relazione anche alle complessità della progettazione/attivazioni, di concerto con il DL e il RUP di Città Metropolitana di Milano.

13. GARANZIA E COLLAUDO

La soluzione dovrà:

- 🕒 prevedere una garanzia di intervento per una durata di 24 mesi con SLA 8h x 5 giorni Next Business Day (NBD) per HW replacement, parti e manodopera compresi, sostituzioni con materiale originale e nuovo di fabbrica;
- 🕒 prevedere un Help Desk di primo livello in lingua italiana;

- 🕒 prevedere un supporto di un team di specialisti del vendor/produttore h24 per segnalazioni/anomalie durante il periodo di garanzia.

L'aggiudicatario dovrà inoltre garantire, in maniera periodica, l'aggiornamento di tutti i dispositivi installati con SW scaricabili direttamente dal portale del produttore.

14. FORZA MAGGIORE

La stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria non saranno responsabili per la mancata esecuzione dell'intero appalto o di singole obbligazioni previste dalla documentazione di gara causata da atti, fatti e/o eventi di forza maggiore. Il soggetto interessato dall'evento di forza maggiore ne deve dare immediata comunicazione all'altro, indicando la natura dell'evento di forza maggiore e, se possibile, la sua presumibile durata e gli effetti sull'adempimento degli obblighi previsti a suo carico dal presente capitolato. La stazione appaltante e l'impresa aggiudicataria devono cooperare fra di loro, compiendo quanto possibile con diligenza e buona fede, in modo da limitare le conseguenze dell'evento di Forza Maggiore.

15. SUBAPPALTO

Il concorrente indica in gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1. Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Fatto salvo quanto previsto dall'[articolo 120, comma 1, lettera d\)](#) del codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni.

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo.

L'Amministrazione Committente procederà con la revoca dell'autorizzazione, ancorché già concessa, al subappalto e/o al cottimo nel caso in cui il subappaltatore o il cottimista dovessero risultare destinatari:

- di provvedimenti esecutivi concernenti divieti, decadenze e sospensioni di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011, comunicati dal Prefetto all'Amministrazione Committente ai sensi e per gli effetti dell'art. 69 del citato Decreto;
- di comunicazioni antimafia interdittive, ai sensi dell'art. 88, comma 3, primo periodo del D.lgs. 159/2011;
- di informazioni antimafia interdittive ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 92, commi 2, 3 e 4 del D.lgs. 159/2011, ovvero ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 94 del citato Decreto, fatto salvo quanto previsto al comma 3 del medesimo articolo.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del subcontratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Nei contratti di subappalto o nei subcontratti comunicati alla stazione appaltante è obbligatorio l'inserimento di clausole di revisione prezzi riferite alle prestazioni o lavorazioni oggetto del subappalto o del subcontratto e determinate in coerenza con quanto previsto dagli articoli 8 e 14 dell'allegato II.2-bis, che si attivano al verificarsi delle particolari condizioni di natura oggettiva di cui all'[articolo 60, comma 2](#) del codice.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi:

- a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante;
- b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici;
- c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni

classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'[allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448](#);

d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice](#);
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati le prestazioni o le parti di prestazioni che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del codice](#) e il possesso dei requisiti di cui agli [articoli 100 e 103](#) del codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'[articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276](#). Nelle ipotesi di cui all'art. comma 11, lettere a) e c), del codice l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'[articolo 11](#) del codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12

dell'art. 119 del codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'[articolo 11, comma 6](#), del codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, art. 119 del codice, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al [Capo II del Titolo IV della Parte V del libro II del Codice](#).

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate è **tenuto ad applicare il medesimo contratto collettivo, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative di quello applicato dall'appaltatore**, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alla categoria prevalente. Nei casi di cui all'[articolo 11, comma 2-bis](#), del codice il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, è tenuto ad applicare il contratto collettivo di lavoro individuato ai sensi del medesimo [articolo 11, comma 2-bis](#), del codice ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto individuato ai sensi del predetto comma 2-bis. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'[articolo 2359 del codice civile](#) con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Ai sensi dell'art. 119, comma 17, del D.Lgs 36/2023 le prestazioni oggetto del contratto di appalto, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto in ragione della natura di alta ingegnerizzazione della fornitura oggetto del contratto di appalto e della sua delimitata e specifica caratterizzazione.

16. GARANZIE DEFINITIVE

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale, secondo quanto previsto dall'art. 117 del Codice.

Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione di contratti di valore pari o superiore alla soglia comunitaria con ribassi superiori al 10 (dieci) per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento. Se il ribasso è superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

La garanzia definitiva è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dall'art. 117, comma 8 del Codice. La SA può richiedere all'Aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 106, comma 8 del Codice per la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 4 dell'art. 117 del Codice, la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della SA, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti e con le modalità previste dal Codice. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

In caso di raggruppamenti temporanei, le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

Ai sensi dell'art. 117, comma 9, del D.lgs 36/2023 il pagamento della rata a saldo è subordinato alla costituzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

17. ANTICIPAZIONE DEL PREZZO

Sul valore del contratto di appalto di euro 419.000,00= è calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20%, euro 83.800,00=, che verrà corrisposta all'appaltatore entro quindici (15) giorni dall'effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

Si rimanda al dispositivo dell'art. 106, comma 3, del D.Lgs 36/2023 per l'individuazione dei soggetti abilitati al rilascio della garanzia bancaria o assicurativa.

18. CONDIZIONI DI ESECUZIONE E STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Per l'esecuzione della fornitura oggetto del presente appalto, ai sensi dell'articolo 113 del Codice, è richiesta la registrazione al "Program Partner Fortinet" al livello simultaneo Advanced ed Expert, con specializzazione "Fortinet Data Center". Tale registrazione dovrà essere presentata dal Fornitore entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione dell'aggiudicazione ex art. 90 del Codice e dunque prima della stipula del contratto, pena la decadenza dall'aggiudicazione con conseguente perdita del diritto di stipulare il contratto. In caso di consorzio, RTI, subappaltatore, la registrazione dovrà essere posseduta dall'impresa che eseguirà la fornitura con posa in opera.

Il contratto, in caso di aggiudicazione, verrà stipulato in forma scritta, in modalità elettronica, nel rispetto delle disposizioni del CAD (D. lgs. 82/2005) in forma pubblica amministrativa con

l'intervento dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 e del relativo allegato I.1, a pena di nullità.

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 17, comma 5 del Codice e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta) giorni anche in pendenza di contenzioso. È fatta eccezione:

- se è proposto ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare; in questo caso, il contratto non può essere stipulato dal momento della notificazione dell'istanza cautelare alla SA o all'ente concedente fino alla pubblicazione del provvedimento cautelare di primo grado o del dispositivo o della sentenza di primo grado, in caso di decisione del merito all'udienza cautelare. L'effetto sospensivo cessa quando, in sede di esame della domanda cautelare, il giudice si dichiara incompetente ai sensi dell'art. 15, comma 4 del Codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato I al D.Lgs 104/2010 oppure fissa, con ordinanza, la data di discussione del merito senza pronunciarsi sulle misure cautelari con il consenso delle parti, valevole quale implicita rinuncia all'immediato esame della domanda cautelare.
- nell'ipotesi di differimento concordato con l'aggiudicatario e motivato in base all'interesse della SA o dell'ente concedente, compatibilmente con quello generale alla sollecita esecuzione del contratto.

Tutte le spese inerenti la stipulazione del contratto sono a carico dell'appaltatore.

Il valore dell'imposta di bollo, che l'Appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto, è determinato sulla base della Tabella A annessa all'Allegato I.4 del Codice.

Il pagamento dell'imposta di bollo ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di cui all'art. 13, punto 1 della Tabella A Tariffa, Parte I allegata al DPR 642/1972.

Pertanto, con la sottoscrizione in forma pubblica amministrativa, saranno dovuti i costi per la registrazione dell'atto (imposta di bollo e di registro) nonché il diritto di rogito, i diritti di scritturazione ed il diritto fisso.

19. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Città Metropolitana di Milano si riserva di risolvere unilateralmente il Contratto in base all'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere all'aggiudicataria entro 15 giorni, decorso inutilmente tale termine, il contratto si intende risolto di diritto, qualora:

- a) la fornitura venga espletata in difformità alle condizioni stabilite nel presente Capitolato o nel Contratto;
- b) l'appaltatore non dia inizio ai lavori alla data stabilita nel contratto;
- c) l'appaltatore non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione di Città Metropolitana di Milano di porre rimedio a negligenze e inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto nei termini prescritti;
- d) l'appaltatore si renda colpevole di frode e/o grave negligenza e per mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni previste nel contratto, dopo l'applicazione delle penali;
- e) l'appaltatore sospenda l'esecuzione del contratto per motivi a lui imputabili;

f) si verifichino inadempienze che comportano l'applicazione di penali superiori al 10% dell'importo netto contrattuale;

g) si verifichi la fattispecie di cui all'art. 11 D.Lgs. 36/2023 (DURC negativo per due volte consecutive).

2. Città Metropolitana di Milano si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, qualora vengano riscontrati i seguenti inadempimenti:

a) perdita dei requisiti soggettivi e oggettivi che consentano il regolare svolgimento dell'appalto;

b) mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;

c) inadempimento degli obblighi contributivi, previdenziali, assicurativi e in tema di sicurezza nei confronti del personale dipendente;

d) cessione totale o parziale del contratto;

e) recidiva nelle inadempienze della fornitura nei modi e termini indicati nel capitolato e contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a tre nell'anno solare;

f) ritardo di tre esecuzioni della fornitura, anche non consecutive, che abbiano comportato gravi difficoltà per l'Ente.

In tali casi l'Amministrazione dovrà comunicare, mediante PEC, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa, ai sensi del citato art. 1456 del Codice Civile.

Nelle predette circostanze l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere solo il prezzo contrattuale dell'appalto effettivamente espletato fino al giorno della risoluzione, dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento.

3. Negli stessi termini il contratto, cesserà la sua efficacia nei confronti di Città Metropolitana nei seguenti altri casi:

a) in caso di cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, fallimento; proseguimento dell'attività di quest'ultimo sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisca per conto dei suoi creditori; ovvero il manifestarsi di qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto, inclusi i casi di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D. Lgs. 36/2023;

b) perdita del possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'ammissione alla gara e per la stipulazione del contratto;

- c) nel caso di mancato rispetto delle prescrizioni relative alla piena tracciabilità delle operazioni finanziarie di cui alla legge 136/2010 testo vigente, nelle transazioni finanziarie eseguite dall'Appaltatore nei singoli contratti;
- d) nei casi previsti all'art. 122 del D.Lgs 36/2023;
- e) violazione degli obblighi previsti dal contratto di lavoro;
- f) risoluzione per inadempimento del contratto
- g) rifiuto o ritardo ingiustificato da parte dell'Appaltatore nella stipulazione del contratto;

In caso di risoluzione del contratto per una delle cause sopra indicate, la stazione appaltante si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'appaltatore, salvo risarcimento del maggior danno, nessuno escluso compresi maggiori costi per l'affidamento a terzi della fornitura. Nessun indennizzo è dovuto all'affidatario inadempiente.

4. Nel caso di risoluzione saranno pagati all'Appaltatore solo i servizi effettivamente eseguiti, escluso qualsiasi altro indennizzo. In tutti i casi di risoluzione per causa imputabile all'appaltatore, la Città Metropolitana di Milano avrà il diritto di incamerare la cauzione prestata, fatto salvo il risarcimento di ogni ulteriore danno.

5. L'appaltatore inadempiente si impegna, su richiesta della stazione Appaltante, alla continuazione del rapporto contrattuale fino a quando avrà avuto notizia, mediante PEC, dell'avvenuta aggiudicazione a terzi dell'appalto. L'aggiudicatario si impegna, inoltre, a porre in essere ogni opportuna azione volta a limitare i danni prodotti all'Ente a seguito dell'intervenuta risoluzione del contratto.

20. RECESSO

Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs 36/2023, fermo restando il recesso previsto dagli articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Città Metropolitana di Milano potrà recedere unilateralmente dai contratti dando formale comunicazione, tramite PEC, all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, in qualunque momento.

Il recesso comporta, ai sensi dell'art 123 del D.Lgs 36/2023, a favore dell'appaltatore il diritto al pagamento delle prestazioni già rese nonché del valore di materiali utili esistenti in magazzini, oltre al decimo dell'importo dei lavori non eseguiti. Nessun altro indennizzo è dovuto.

21. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo ed è causa di risoluzione del contratto, come già precisato anche nel presente capitolato.

Il contratto non è fonte di alcun credito presunto a favore dell'Appaltatore e, pertanto, è vietata qualsiasi cessione di presunti crediti basati sul medesimo contratto.

E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 12D.Lgs. 36/2023, purché sia preventivamente notificata a Città Metropolitana di Milano e dalla stessa accettata.

22. REVISIONE PREZZI

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo dei beni superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi alla produzione dell'industria, codice ATECO 263 "Fabbricazione per le apparecchiature di tele-comunicazioni", pubblicato da Istat sul proprio sito internet (dati mensili, base 2015, voce relativa al mercato: "Totale"). In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il più recente valore dell'Indice di Riferimento disponibile alla data di stipula del contratto/verbale di esecuzione anticipata e quello disponibile alla data di presentazione dell'istanza di revisione prezzi.

23. MODALITA' DI PAGAMENTO

Il contratto verrà stipulato a corpo.

Prima dell'emissione della fattura l'appaltatore dovrà inviare al RUP un report dettagliato relativo alla fornitura con posa in opera eseguita.

Le forniture con posa in opera potranno essere fatturate previa autorizzazione da parte del RUP, con riferimento al report inviato dall'appaltatore.

La presentazione delle fatture deve avvenire in formato elettronico, con le modalità previste dal D.N. Economia e Finanze n. 55 del 03/04/2013, ai sensi dell'art. 25 della Legge 89/2014. Non saranno accettate né pagate fatture in formato cartaceo. Nelle fatture dovrà essere indicato il codice IPA ZDQP70, i dati della determina di aggiudicazione, il CIG e il periodo di riferimento relativo alle prestazioni fatturate.

L'accettazione della fattura elettronica mediante SDI, o, in mancanza, la notifica di decorrenza dei termini per l'accettazione non escludono la possibilità per la Stazione Appaltante di comunicare entro 15 giorni all'Appaltatore eventuali contestazioni in merito alla correttezza del documento e/o alla sussistenza del credito.

Il termine di pagamento è fissato in 30 giorni dalla ricezione sulla piattaforma SDI della fattura elettronica. E' fatto salvo alle parti concordare per iscritto un termine superiore, fino ad un massimo di 60 giorni.

Il saggio degli interessi per il ritardato pagamento è determinato ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 231/2002, come modificato dal D.Lgs. 192/2012.

Si conviene inoltre la sospensione del termine di pagamento delle fatture per il periodo dal 16 dicembre al 15 gennaio per oggettive esigenze connesse alla chiusura e riapertura dell'esercizio finanziario.

24. CONDIZIONI DI PAGAMENTO

La Città Metropolitana provvederà al pagamento delle fatture a condizione che sussista in capo all'appaltatore la regolarità contributiva e previdenziale che l'amministrazione verificherà d'ufficio.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al primo periodo, il responsabile unico del progetto invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine di cui al terzo periodo, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.

L'Amministrazione potrà altresì trattenere direttamente, dagli importi fatturati, quanto dovuto dall'Appaltatore per l'applicazione delle penali di cui al presente Capitolato.

Qualora l'Appaltatore, se del caso, non trasmetta le fatture quietanzate dei soggetti terzi, entro 20 gg. dalla data di ciascun pagamento effettuato nei propri confronti, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore stesso.

25. CONTESTAZIONE DELLE VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI E APPLICAZIONE DELLE PENALI

Fatto salvo quanto disposto nel presente Capitolato in tema di causa di forza maggiore, si precisa che, ai sensi dell'art. 126 del D.Lgs 36/2023, non potranno essere applicate penali per un ammontare complessivo eccedente il 10% valore netto complessivo. Qualora si verificasse tale circostanza il contratto si intenderà risolto di diritto.

Viene di seguito descritta la procedura di contestazione delle violazioni agli obblighi contrattuali e di applicazione delle penali. Per l'evenienza di un ritardo nell'adempimento di una obbligazione contrattuale, la Città metropolitana di Milano provvederà a formalizzare circostanziata contestazione scritta con diffida ad adempiere, a mezzo nota pec, assegnando all'aggiudicatario un termine non inferiore a dieci giorni per adempiere all'obbligazione contrattuale.

Trascorso inutilmente tale nuovo termine e qualora l'aggiudicatario non fornisca controdeduzioni ritenute idonee a giustificare il mancato adempimento, verrà applicata, per ogni successivo giorno naturale e consecutivo o frazione di esso di permanente inadempimento e per ogni singola violazione, una penale nella misura dello 0,5 per mille dell'importo contrattuale netto a valere sull'ammontare della garanzia definitiva. In tal caso l'importo della cauzione definitiva dovrà essere debitamente reintegrato.

26. FORO COMPETENTE

Le parti escludono il ricorso al giudizio arbitrale. Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione del presente capitolato o del contratto sarà sottoposta alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

27. TUTELA DELLA PRIVACY

Ai sensi del regolamento UE 2016/679, i dati forniti dalle Imprese saranno trattati dalla Città metropolitana di Milano esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Il conferimento dei dati è facoltativo. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità da parte del soggetto offerente di partecipare alla gara.

I dati raccolti nell'espletamento della presente procedura possono essere comunicati al personale della stazione appaltante che cura il procedimento in oggetto ed esibiti ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della L. 241/1990 o nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria.

Titolare del trattamento dei dati è la stazione appaltante.

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite Sintel, il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di Sintel stesso che cura gli adempimenti in ordine all'operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.

28. RIFERIMENTO A NORME VIGENTI

Per quanto non richiamato nel presente capitolato, si rimanda alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di appalti di lavori, servizi e forniture.

IL RUP

Il Direttore del Dipartimento Transizione digitale

Dott. Cristoforo Massari

Dott. Luciano Schiavone

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate